

DETERMINAZIONE DSAI/29/2024/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 26 giugno 2024

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le linee guida del Comitato italiano gas (di seguito: CIG) di 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2012);
- le linee guida del CIG di febbraio 2015 (ulteriormente rettificata in data 20 aprile 2015) n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12/2015);
- le linee guida del CIG di maggio 2017 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2017);

- le raccomandazioni dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione 9 aprile 2018, 39:2018 (di seguito: norma UNI/Pdr 39:2018);
- le linee guida del CIG di gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2020);
- le linee guida del CIG di maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12/2020);
- le Linee guida del CIG 28 febbraio 2022, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 382/2022/E/gas (di seguito: deliberazione 382/2022/E/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante “*Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- gli allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall’articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l’obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia; in particolare il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/21017 (ora sostituito dal paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020), il paragrafo 5.3 delle Linee guida CIG 10/2012 (ora sostituito dal paragrafo 3.3 delle Linee guida CIG 10/2022), il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2015 (ora sostituito dal paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020) e il paragrafo 6 della norma UNI/Pdr 39:2018 prescrivono all’impresa di assicurarsi che il personale sia in grado di svolgere le mansioni previste dal ruolo ad esso assegnato rendendo disponibili allo stesso le procedure e le istruzioni che riguardano lo svolgimento dei suoi compiti all’interno del servizio;
 - l’obbligo di disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa, abilitati a ricevere chiamate sia da rete fissa che mobile, dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici (lettera b);
 - l’obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile, secondo la definizione di cui all’articolo 1,

comma 1, della RQDG 14/19 (ora articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25), delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (lettera d);

- l'obbligo di pubblicare immediatamente sul proprio sito internet l'eventuale variazione dei recapiti telefonici predisposti per il servizio di pronto intervento e di comunicarli tempestivamente in forma scritta ai venditori che svolgono l'attività di vendita sul suo territorio ed all'Autorità con le modalità da essa definite (lettera h);
- l'articolo 38, comma 2, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, tra l'altro: il numero di clienti finali serviti al 31 dicembre dell'anno di riferimento (lettera a); i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, suddivisi per rete AP/MP e BP (lettera f) distinguendo a sua volta in: acciaio protetto catodicamente in modo efficace (specificando se sottoposta o non sottoposta a tele sorveglianza) (i), acciaio non protetto catodicamente (ii), acciaio sottoposto a protezione catodica non efficace (iii), ghisa con giunti canapa e piombo risanata (iv); ghisa con giunti canapa e piombo non risanata (v); ghisa con altre modalità di giunzione (vi); polietilene (vii); materiale non previsto dalle norme tecniche (pvc, cemento amianto, ecc.) (viii); altro materiale (ix);
- l'articolo 79, comma 6, lettera a), della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di fornire su supporto elettronico, in sede di controllo, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo: per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'articolo 12, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M (sub i); per le dispersioni localizzate un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N (sub ii);
- l'articolo 25, comma 1, della RQDG 14/19 (ora sostituito dall'articolo 35, comma 1 della RQDG 20/25) prevede che ai fini dell'attuazione della regolazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (sezione II) si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI;
- l'articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19 (ora sostituito dall'articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25) prevede che nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 382/2022/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributrici, scelte tra le suddette cinquanta imprese anche in base agli esiti dei controlli telefonici;

- in attuazione di tale programma di controlli, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato le previste chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributrici;
- successivamente l’Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza (di seguito Nucleo Ispettivo), ha effettuato alcune verifiche ispettive presso le imprese distributrici, che, anche all’esito delle chiamate telefoniche, hanno presentato anomalie nel servizio di pronto intervento; in particolare, nei giorni 12-14 settembre 2023, è stata effettuata una verifica ispettiva nei confronti di SO.GE.GAS S.r.l. in liquidazione (di seguito anche società o SO.GE.GAS S.r.l.), avente in particolare ad oggetto i dati relativi all’impianto di distribuzione GPL denominato “LIMINA”, gestito dalla medesima società;
- con note del 4 marzo 2024 (prot. Autorità 16311 e prot. Autorità 16316), gli Uffici dell’Autorità hanno inviato rispettivamente una richiesta di informazioni alle società SO.GE.GAS S.r.l. e alla SMP Impianti S.r.l. e ai Comuni di Librizzi (ME), Limina (ME) e Roccafiorita (ME) al fine di ottenere ulteriore documentazione ed informazioni in merito a quanto emerso a seguito della verifica ispettiva; SO.GE.GAS S.r.l. ha riscontrato la richiesta di informazioni con nota del 8 marzo 2024 (acquisita con prot. Autorità 17742); il Comune di Librizzi ha riscontrato la richiesta di informazioni con nota del 29 marzo 2024 (acquisita con prot. Autorità 23874);
- in data 14 maggio 2024 (acquisite con prot. Autorità 33942, 34018, 34024) il curatore della procedura di liquidazione giudiziale di SO.GE.GAS S.r.l., giusta sentenza del Tribunale di Catania, n. 78/2024 del 15 aprile 2024, ha inoltrato all’Autorità, per conoscenza, le note indirizzate ai Comuni di Limina (ME), Roccafiorita (ME) e Librizzi (ME), con le quali comunicava lo scioglimento degli eventuali rapporti contrattuali in essere tra SO.GE.GAS S.r.l. e i citati Comuni, tra i quali, quelli derivanti dalle convenzioni aventi ad oggetto la gestione degli impianti di distribuzione di gas naturale situati sui relativi territori;
- dall’esame delle risultanze della citata verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita nel corso della verifica ispettiva e in riscontro alle citate richieste di informazioni, è emerso che:
 - i. in violazione dell’articolo 14, comma 1, lettera a) della RQDG 14/19 e dell’articolo 15, comma 1, lettera a) e dell’articolo 25, commi 1 e 2, della RQDG 14/19 e dell’articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25, nonché del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2017 (ora sostituito dal paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020), del paragrafo 5.3 delle Linee guida CIG 10/2012 (ora sostituito dal paragrafo 3.3. delle Linee guida CIG 10/2022), del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2015 (ora sostituito dal paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020), del paragrafo 6 della norma UNI/PDR 39:2018, la società, da almeno cinque anni, non avrebbe adempiuto all’obbligo di disporre di adeguate risorse umane per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia; in particolare, nel corso della verifica ispettiva, la società ha dichiarato “*di non*

avere personale operativo che presidia l'attività di pronto intervento e che né l'Amministratore della Società né i collaboratori esterni occasionali (...), sono in possesso di specifici attestati di formazione relativamente alle Linee Guida CIG N. 7, N.10, N.12 e N. 14 (sostituita dalla UNI/PDR n. 39)" (punto 17 della check list);

- ii. in violazione dell'articolo 14 , comma 1, lettera a) della RQDG 14/19, la società, fino al 20 novembre 2019, non avrebbe disposto, per tutti gli impianti gestiti, di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività, per il tramite del centralino, le richieste di pronto intervento; in particolare, la società ha dichiarato che, per tutti gli impianti e fino al 20 novembre 2019, era attivo in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, un numero fisso dedicato al servizio di pronto intervento e che al di fuori dell'orario d'ufficio la chiamata veniva trasferita al responsabile tecnico; tuttavia qualora il personale preposto si fosse dimenticato di effettuare il trasferimento delle chiamate *"le chiamate di pronto intervento entranti sarebbero state perse"* e *"in caso di mancanza di copertura della rete telefonica del cellulare a cui venivano trasferite le chiamate entranti, fuori dell'orario di lavoro venivano perse"* (punto 6 della *check list*); inoltre, la società, dal 21 novembre 2019, come dalla stessa ammesso, non disporrebbe, per tutti gli impianti gestiti, di un recapito telefonico con linea fissa dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento, come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b) della RQDG 14/19 e dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della RQDG 20/25, in quanto utilizza come numeri di pronto intervento i recapiti cellulari dei propri responsabili tecnici (punto 6 della *check list*); sempre con riferimento al centralino di pronto intervento, nel corso della verifica ispettiva la società ha dichiarato che *"il sistema telefonico di pronto intervento adottato"* (numero fisso in uso fino al 20 novembre 2019 e successivamente i numeri di cellulare dei responsabili tecnici) non assicurerebbe, per tutti gli impianti gestiti, la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile, secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento, come previsto dall'articolo 14 , comma 1, lettera d) della RQDG 14/19 e dall'articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25, (punti 6 e 10 della *check list*);
- iii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera h) della RQDG 14/19 e dell'articolo 15, comma 1, lettera h) della RQDG 20/25, la società ha ammesso, nel corso della verifica ispettiva, che a seguito della dismissione del numero fisso del centralino di pronto intervento (relativo a tutti gli impianti gestiti), intervenuta il 20 novembre 2019, non aveva comunicato ad Arera i nuovi numeri telefonici dedicati alle chiamate di pronto intervento, né aveva provveduto ad aggiornare il proprio sito internet con i nuovi numeri di pronto intervento in quanto lo stesso *"era stato disattivato dal fornitore del servizio"* (punti 7 e 11 della *check list*);

- iv. in violazione dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (i) e (ii) della RQDG 20/25, la società ha dichiarato in sede di verifica ispettiva, che *“non avendo a disposizione la “registrazione garantita” quindi l’elenco delle chiamate ricevute sul numero telefonico di pronto intervento pervenute nell’anno 2021 e nell’anno 2022, e, non avendo tenuto traccia delle dispersioni eventualmente riscontrate sull’impianto denominato “LIMINA””, non è in grado di compilare e produrre le tabelle M e N del citato impianto per gli anni 2021 e 2022 (punti 13 e 14 della check list);*
- v. in violazione dell'articolo 38, comma 2, lettera a) ed f), della RQDG 20/25, la società non avrebbe correttamente comunicato all'Autorità il numero di clienti finali serviti al 31 dicembre 2022 e i metri di rete in esercizio al 31 dicembre 2022 suddivisi in AP/MP e BP; in particolare, la società, nel corso della verifica ispettiva, ha dichiarato, anche a seguito di verifiche del Nucleo Ispettivo, che il numero totale di PDR attivi su tutti gli impianti gestiti *“è pari a n. 55 e non a n. 77 come comunicato dalla società ad ARERA. La differenza di n. 22 PDR deriva dal fatto che la Società ha erroneamente comunicato ad ARERA anche i PDR non più attivi”* e che, con specifico riferimento all'impianto denominato “Limina”, il numero totale di PDR attivi in esercizio al 31 dicembre 2022 *“è pari a n. 36 e non a n. 45, come comunicato dalla Società ad ARERA”*; inoltre, con riferimento ai metri di rete di distribuzione gas di tutti gli impianti, la società ha dichiarato, anche a seguito delle verifiche del Nucleo Ispettivo, che *“l’estensione della rete in MP è pari a m. 3.188”* e non a m. 3.019 dichiarati all'Autorità e che *“la differenza di m 169 è dovuta ad un errore di conteggio”* nonché, con specifico riferimento all'impianto denominato “Limina”, che l'estensione della rete in MP in esercizio al 31 dicembre 2022 è pari a m. 1.788 anziché m. 1.750 (punto 5 della check list, “Raccolta dati Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas” anno 2022).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di SO.GE.GAS S.r.l. in liquidazione;
- sia opportuno invitare SO.GE.GAS S.r.l., nelle more del procedimento e dell'effettivo scioglimento delle convenzioni aventi ad oggetto la concessione della gestione del servizio di distribuzione degli impianti relativi ai Comuni di Limina (ME), Roccafiorita (ME) e Librizzi (ME) (vedi comunicazioni del curatore della liquidazione giudiziale del 14 maggio 2024), ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti *sub* i., ii. e iii., rappresentando che tali adempimenti, purché debitamente documentati, potranno costituire elementi di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di SO.GE.GAS S.r.l. in liquidazione per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di invitare la società, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti *sub* i., ii. e iii., rappresentando che tali adempimenti, purché debitamente documentati, potranno costituire elementi di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com;
3. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;
8. di comunicare il presente provvedimento a SO.GE.GAS S.r.l. in liquidazione (P.IVA 03021150879) mediante PEC all'indirizzo sogegassrl@pec.it, alla curatrice della liquidazione giudiziale avv. Simona Pavone, mediante PEC all'indirizzo



ctlg572024@procedurepec.com e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 26 giugno 2024

Il Direttore
avv. Michele Passaro